

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 aprile – 30 settembre 2015, n. 19380

Presidente Petitti – Relatore Parziale

Svolgimento del processo

1. Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza n. 640/11 del Tribunale di Potenza, depositata il 5 maggio 2011, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso, depositato in data 5 aprile 2006, di F.F. avverso il verbale n. 180/0000024789 dell'11 gennaio 2006 della Polizia Stradale di Potenza con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 180/8 d.lgs. 285/92, per non aver ottemperato all'invito di fornire all'Ufficio di Polizia le generalità del conducente al momento dell'infrazione, con riferimento al verbale n. ATX0000089047 elevato ai sensi dell'art. 142/9 Codice della Strada.

2. Secondo il ricorrente, il contravvenzionato «eccepiva l'illegittimità della sanzione amministrativa atteso che il termine di trenta giorni di cui all'art. 126 bis CDS per comunicare i dati personali e della patente del conducente dovrebbe decorrere dalla definizione della contestazione effettuata e non dalla data di notificazione del verbale di accertamento: il secondo provvedimento sanzionatorio, nel caso di specie, era stato emesso pendente ancora dinanzi al Giudice di Pace di Potenza il giudizio di opposizione al verbale di contestazione e, pertanto, doveva considerarsi affetto da nullità insanabile».

3. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e il Tribunale rigettava l'impugnazione dell'Amministrazione. Secondo il ricorrente il giudice dell'impugnazione riteneva che «in pendenza di ricorso avverso la sanzione che comporta la sottrazione di punti dalla patente a carico del conducente, nessun obbligo di comunicazione sussista in capo al proprietario». 3. Impugna tale decisione l'Amministrazione che formula un unico motivo. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 - Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa applicazione del combinato di posto degli artt. 126 bis e 180 del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.». Rileva che il giudice dell'appello ha errato nella interpretazione delle norme richiamate. Richiama al riguardo il precedente di questa Corte n. 11811/2010, che ha ritenuto invece che sussiste un obbligo di collaborazione, autonomo ed indipendente dall'esito del giudizio che ha dato origine alla richiesta. 2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 -- La prospettazione dell'Avvocatura dello Stato è corretta ed è conforme ad un orientamento ormai consolidato di questa Corte, che ha affermato che l'art. 180 C.d.S., comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perché oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. 13748/07, riv. 598104). Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a

comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall'organo accertatore all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall'art. 126 C.d.S.). 3. Il ricorso va, quindi, accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'originaria opposizione e liquidando, secondo il principio della soccombenza, le spese dell'intero giudizio, come da dispositivo.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate per il primo grado in € 200,00 (duecento) per onorari e € 150,00 (centocinquanta) per diritti; per il secondo grado in € 250,00 (duecentocinquanta) per onorari e € 150,00 (centocinquanta) per diritti e per il presente giudizio in € 500,00 (cinquecento) euro per compensi e € 200,00 (duecento) euro per spese, oltre a spese prenotate a debito.